

27 aprile 2004

  
*Confartigianato*

# La tutela dei dati personali

Principi e novità dopo l'emanazione del  
CODICE DELLA PRIVACY

Bruno Panieri



## **Il D.Lgs 196/2003: La ratio della nuova legislazione**

- Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, ha raccolto in un unico provvedimento legislativo, il “Codice” sulla Privacy, tutte le preesistenti norme in materia, apportando numerose integrazioni e modificazioni, anche per assicurare una migliore e più chiara applicazione della normativa.
- Il nuovo Codice non modifica in modo sostanziale la disciplina anteriore, introducendo, tuttavia, elementi di chiarezza e semplificazione.
- Il Codice è diviso in tre parti:
  - le disposizioni generali;
  - una parte speciale relativa a specifici settori (giudiziario, sanitario, storico/statistico/scientifico, lavoro e previdenza, ecc.);
  - la tutela dell'Interessato e le sanzioni.

## **Diritto alla riservatezza nella società dell'informazione**

- diritto alla circolazione delle informazioni
- riserbo delle informazioni personali
- sicurezza dei trattamenti e dei dati
- garanzia dell'utilizzo corretto

## Principi di tutela dei dati personali

- liceità di raccolta e trattamento dei dati
- uso per scopi legittimi e determinati
- uso non diverso da quanto dichiarato
- adeguati pertinenti e non eccedenti
- esatti e aggiornati
- conservati solo per il tempo necessario
- garantiti nella sicurezza e nell'accesso

- Il Codice della Privacy obbliga le aziende ad adottare un sistema di gestione e controllo dei dati personali;
- i dati personali riguardano sia l'interno che l'esterno dell'azienda;
- la legge si applica ai trattamenti informatizzati, ma anche ai trattamenti manuali.

- **dati personali:** informazioni relative a persone fisiche e giuridiche, enti e associazioni, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualunque altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- **dati sensibili:** dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche e l'adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute e le abitudini sessuali.

- **comunicazione:** dare conoscenza dei dati personali, in qualunque forma, a soggetti determinati;
- **diffusione:** dare conoscenza dei dati personali, in qualunque forma, a soggetti indeterminati;
- comunicazione alla pubblica amministrazione;
- conoscenza dei dati da parte degli incaricati.

- ❑ Una banca dati è qualsiasi complesso di dati personali...
- ❑ ... riuniti in una o più unità di supporto...
- ❑ ... dislocati in uno o più siti...
- ❑ ... organizzato secondo criteri che ne facilitano il trattamento.

- Il **titolare**: la persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento, ivi compresa la sicurezza degli stessi.
- Il **responsabile**: la persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione o organismo preposti dal titolare al trattamento.
- L'**incaricato**: colui che elabora i dati personali ai quali ha accesso attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile.
- L'**interessato**: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali

## **I dati personali devono essere:**

- trattati in modo lecito e corretto;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per cui sono stati raccolti.

**Il trattamento dei dati personali è qualunque operazione o complesso di operazioni svolti con o senza l'ausilio di un elaboratore elettronico o di un procedimento comunque automatizzato, che concerne le seguenti operazioni:**

- raccolta dei dati
- registrazione
- organizzazione
- conservazione
- elaborazione
- blocco
- modificazione
- selezione, estrazione, raffronto
- utilizzo
- interconnessione
- comunicazione
- diffusione
- cancellazione
- distruzione

I soggetti interessati o la persona presso la quale sono raccolti i dati devono essere obbligatoriamente e preventivamente informati circa:

- le finalità e le modalità del trattamento;
- l'obbligo o la facoltà di conferire i dati;
- le conseguenze giuridiche del rifiuto a rispondere;
- i soggetti a cui i dati possono essere comunicati;
- l'ambito di diffusione dei dati;
- i diritti spettanti;
- l'indicazione del titolare e del responsabile del trattamento.

- Il trattamento di dati personali è ammesso soltanto con il consenso espresso dell'interessato
- Il consenso è validamente prestato soltanto se è espresso liberamente e documentato per iscritto
- Il consenso è valido soltanto se è stata resa l'informativa
- Il consenso "scritto" è necessario se il trattamento riguarda dati sensibili

- **Informazioni all'interessato:**
  - predisposizione della modulistica;
  - informativa al momento della raccolta;
  - informativa al momento della comunicazione/diffusione.
- **Raccolta del consenso:**
  - predisposizione della modulistica;
  - raccolta del consenso ad inizio trattamento;
  - raccolta del consenso per trattamento dati sensibili;
  - raccolta del consenso per comunicazione/diffusione;
  - casi di esclusione del consenso.

## Il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento:

- riguarda dati detenuti in base a leggi, regolamenti o disposizioni comunitarie;
- è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui è parte l'interessato;
- riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi o documenti;
- è finalizzato a scopi di ricerca scientifica o statistica
- è effettuato nell'ambito della professione di giornalista;
- riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche;
- è necessario per la salvaguardia della incolumità o della vita dell'interessato o di un terzo.

❑ I dati personali oggetto del trattamento devono essere custoditi in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito e non conforme alle finalità di raccolta.

❑ A tale scopo devono essere predisposte tutte le idonee misure di sicurezza in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento.

- Credenziali di autenticazione degli interessati
- Utilizzo della password, gestione e rinnovo
- Abbandono della postazione di lavoro: utilizzo del salvaschermo con password
- Sistema di autorizzazione
- Antivirus: utilizzo e aggiornamento
- Sistemi antiintrusione di rete
- Copie di sicurezza (back up)
- Recupero di dati danneggiato o persi

- **Controllo e custodia**

- Gli'incaricati istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali.

- **Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari**

- Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

- **Accesso agli archivi**

- L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate.

- **L'obbligo di redigere il documento programmatico sulla sicurezza viene generalizzato, a tutti in casi in cui si trattino dati sensibili o giudiziari con l'utilizzo di strumenti elettronici, anche nell'ipotesi in cui tali strumenti non siano in rete**
- **Il DPSS prende in considerazione i seguenti aspetti e si articola nei seguenti punti:**
  - elenco dei trattamenti di dati personali, posti in essere dalla struttura aziendale;
  - descrizione delle caratteristiche delle aree, dei locali, e degli strumenti con cui si effettuano i trattamenti dei dati e le misure da adottare per garantire la protezione degli stessi, rilevanti ai fini della custodia e accessibilità dei dati;
  - analisi dei rischi che incombono sui dati;
  - misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati;
  - criteri e modalità di ripristino dell'accesso ai dati, in seguito a distruzione o danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici;
  - analisi del mansionario privacy in cui sono determinati i compiti e le responsabilità dei soggetti incaricati;
  - previsione di interventi formativi degli incaricati al trattamento;
  - descrizione dei criteri da adottare, per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza, in caso di trattamenti di dati personali affidati all'esterno
  - controllo generale periodico sullo stato della sicurezza.

<b>ILLECITI CIVILI</b>	<b>Sanzioni Amministrative</b>
Art. 161 Omessa o inidonea informativa	Sanzione da 3.000 € a 18.000 €
Art. 161 Omessa informativa per dati sensibili o giudiziari	Sanzione da 5.000 € a 30.000 € o in caso di trattamenti che presentano rischi specifici o di maggiore rilevanza o di pregiudizio
Art. 163 Omessa o incompleta notificazione al Garante	Sanzione da 10.000 € a 60.000 €
Art. 164 Omessa informazione o esibizione dei documenti	Sanzione da 4.000 € a 24.000 €
<b>ILLECITI PENALI</b>	<b>Sanzioni Penali</b>
Art. 167 Trattamento illecito di dati personali	Reclusione da 6 mesi a 3 anni. Possibile estinguere il reato ex art. 169, pagando una somma di denaro se ci si regolarizza entro il termine prescritto (non + di 6 mesi)
Art. 168 Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante	Reclusione da 6 mesi a 3 anni
Art. 169 Omessa adozione delle misure minime di sicurezza	Arresto fino a 2 anni o sanzione amministrativa, pagamento di una somma da 10.000 € a 50.000 €
Art. 170 Innosservanza dei provvedimenti del Garante	Reclusione da tre mesi a due anni